

Prot. n. 157494  
del 21 marzo 2011

**OGGETTO:** Quesito sull'applicabilità della D.A.C.R. n. 13/2010 e del suo Allegato I.

**Il Comune** osserva che “in data 30 settembre 2010 veniva approvata, dall'assemblea legislativa regionale, la deliberazione n. 13 con la quale si fissavano i criteri per l'individuazione delle aree non idonee” per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra ed i relativi indirizzi generali tecnico-amministrativi, demandando ai Comuni “la redazione della cartografia per l'individuazione delle aree non idonee ai sensi dell'Allegato I della stessa deliberazione n. 13” e che questo “elenca in maniera abbastanza dettagliata le aree da prendere in esame per la redazione della cartografia, prevedendo per ognuna di queste l'idoneità o la non idoneità rispetto a tre livelli di potenza generati dagli impianti”.

In proposito **il Comune** rileva che il vigente PRG **del Comune** “è stato adeguato al PPAR e che pertanto la vincolistica a cui far riferimento per la redazione della predetta cartografia per le aree non idonee per impianti fotovoltaici a terra, è quella definitiva riportata nel PRG, il quale individua vaste aree di tutela orientata conseguenti all'indagine botanico vegetazionale, tutela disciplinata dall'art. 27 del PPAR”.

In considerazione del fatto che la D.A.C.R. n. 13/2010 nell'Allegato I individua, per le aree appartenenti al sottosistema Botanico Vegetazionale, diversi livelli di intervento a seconda del valore ad esse attribuito dal PPAR, e cioè aree di eccezionale valore “BA”, aree di rilevante valore “BB” ed area di qualità diffusa “BC”, per ognuna delle quali possono essere realizzati o meno determinati tipi di impianti fotovoltaici, mentre il PRG **del Comune** adeguato al PPAR per la tutela botanico vegetazionale individua soltanto due livelli di tutela, integrale e orientata, la seconda delle quali non prende in considerazione la suddivisione in zona “BA”, “BB” e “BC” operata dal PPAR e che pertanto “non vi è un riscontro diretto tra quanto riportato nell'Allegato I alla DACR n. 13/2010 e la vincolistica del PRG”, chiede “sulle aree soggette a tutela orientata di cui all'art. 27 del PPAR, a quale dei livelli di idoneità o non idoneità, previsti dall'Allegato I della deliberazione n. 13 del 30.09.2010, è necessario fare riferimento”.

Questa P.F. “Urbanistica ed Espropriazione” non conosce il contenuto del PRG **del Comune** e, pertanto, sulla questione prospettata esprime il seguente parere in base a quanto viene esposto nel quesito.

Con la Deliberazione amministrativa n. 13 del 30 settembre 2010 il Consiglio regionale ha deliberato di “approvare l'individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, di cui all'Allegato I, e gli indirizzi generali tecnico amministrativi, di cui all'Allegato II” nonché “di demandare ai Comuni la successiva individuazione cartografica delle aree non idonee di cui all'Allegato I mediante gli atti che si renderanno in concreto necessari, escluse le procedure di varianti urbanistiche”.

L'Allegato I della deliberazione n. 13/2010 per quanto concerne il sottosistema botanico vegetazionale di cui al Capo II del Titolo II delle NTA del PPAR (artt. 10-14), distingue, seguendo il disposto dell'art. 11 delle NTA, fra: aree di eccezionale valore BA (dove non possono realizzarsi impianti a terra); aree di rilevante valore BB (dove possono realizzarsi impianti a terra fino alla

potenza nominale massima compresa tra 3 e 20 Kwp); aree di qualità diffusa BC (dove possono realizzarsi impianti a terra con potenza compresa tra 20 e 200 Kwp).

L'art. 11 delle NTA del PPAR rientra fra gli "indirizzi di orientamento per la formazione e revisione degli strumenti urbanistici di ogni specie e livello, nonché degli atti di pianificazione, programmazione e di esercizio di funzioni amministrative attinenti alla gestione del territorio" ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. a) delle medesime NTA. Tali "indirizzi", al pari delle "direttive" di cui alla lettera b), non sono immediatamente vincolanti né prevalenti nei confronti degli strumenti urbanistici, come le prescrizioni di base di cui alla successiva lettera c).

Tali "indirizzi" vengono presi in considerazione nella stesura dei vari PRG in adeguamento al PPAR – in base a quanto disposto dall'art. 27 bis delle NTA di questo - per la determinazione dei vari ambiti definitivi di tutela, nel rispetto delle prescrizioni di base, transitorie e permanenti, di cui agli artt. 27-43 delle sue NTA per quanto concerne gli ambiti provvisori di tutela, ma, data la loro natura, non vanno pedissequamente riportati nel contenuto dei Piani regolatori adeguati.

Una volta entrato in vigore il PRG adeguato al PPAR, per stabilire se un determinato intervento edilizio o una determinata opera o impianto possano essere realizzati in una specifica area o zona del territorio comunale, occorre fare riferimento alle sole disposizioni del PRG, come correttamente precisa anche l'Allegato I nelle varie sue parti relative alle disposizioni del PPAR.

**Il Comune** fa notare che il vigente PRG adeguato al PPAR per la tutela botanico vegetazionale ha individuato soltanto due livelli di tutela, "integrale" e "orientata", che per quest'ultima non prende in considerazione la suddivisione indicata nell'art. 11 delle NTA del PPAR e che quindi nel redigere la cartografia delle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, ai sensi del predetto Allegato I della D.A.C.R. n. 13/2010, senza poter procedere ad una variante al Piano così come disposto dal punto 2) del deliberato della stessa, per quelle soggette a tutela orientata non può effettuare un riscontro con quanto stabilito in proposito da detta Deliberazione.

Quanto scritto nelle parti dell'Allegato I concernenti il sottosistema botanico vegetazionale di cui all'art. 11 delle NTA del PPAR non riesce a risolvere il problema, in quanto in esse ci si limita a ribadire il disposto degli artt. 12-13-14 delle NTA del PPAR costituenti anch'essi, come sopra spiegato, semplici "indirizzi" per la redazione dei PRG in adeguamento al PPAR.

L'Allegato II (Indirizzi generali tecnico-amministrativi) alla D.A.C.R. n. 13/2010 non tratta di tale questione; si limita infatti a stabilire, fra l'altro, che "per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si applicano le linee-guida di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219", che naturalmente non fanno riferimento alle disposizioni e prescrizione del PPAR della Regione Marche, ed a ribadire che soltanto "in assenza di un PRG vigente adeguato, l'individuazione delle aree non idonee viene effettuata sulla base della trasposizione degli ambiti di tutela del Piano Paesistico e degli altri piani regionali di governo del territorio", ma questo non è il caso del Comune di Pergola.

Ciò significa, a parere dello scrivente, che in riferimento al PRG **del Comune** adeguato al PPAR - che risulta non prevedere per le aree a tutela botanico vegetazionale soggette a tutela "orientata" la suddivisione in aree "BA", "BB" e "BC" presente nell'art. 11 delle NTA del PPAR - non possono essere applicate le previsioni di idoneità e di non idoneità alla installazione di impianti fotovoltaici a terra riferite alle aree "BA", "BB" e "BC" del sottosistema botanico vegetazionale di cui all'art. 11



delle NTA del PPAR contenute nell'Allegato I alla D.A.C.R. n. 13/2010, in quanto queste non trovano in esso riscontro.